

SP155 - GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DI PIOMBINO-OPERAZIONI E LAVORI PORTUALI

Provvedimento n. 25099

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 settembre 2014;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi da quelli di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-*ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

VISTA la segnalazione, pervenuta in data 1° agosto 2014, da parte della società PERMARE S.r.l., nei confronti della società Gruppo Ormeggiatori e Barcaiolari del porto di Piombino S.c.a.r.l. (di seguito anche Gruppo Ormeggiatori Piombino) e i documenti ad essa allegati;

VISTE le informazioni dell'Autorità portuale di Livorno del 12 agosto 2013, le informazioni dell'Autorità Portuale di Piombino e dell'Elba del 26 agosto 2013, le informazioni della Capitaneria del porto di Livorno del 12 agosto 2013 e del 19 settembre 2013, nonché le informazioni dello stesso Gruppo Ormeggiatori Piombino del 9 agosto 2013 e del 9 settembre 2013;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione agli atti, la società Gruppo Ormeggiatori Piombino risulta affidataria in regime di esclusiva dei servizi tecnico-nautici di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di Piombino e Tor del Sale sulla base di quanto espressamente disposto dall'articolo 3 del "*Regolamento per il servizio di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di Piombino e Tor del Sale*", (di seguito anche "il Regolamento") approvato con ordinanza n. 19/09 del 7 aprile 2009, emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;

RITENUTO, pertanto, che la società Gruppo Ormeggiatori Piombino è impresa che esercita un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90 e, di conseguenza, ove intenda svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agisce per l'adempimento degli specifici compiti ad essa affidati è tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata e a comunicare preventivamente all'Autorità tale evenienza;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita, è emerso che la società Gruppo Ormeggiatori Piombino svolge direttamente, in regime di concorrenza e in assenza di separazione societaria, e quindi in presunta violazione degli obblighi di separazione societaria ex articolo 8 commi 2-*bis* e 2-*ter*, vari servizi in libero mercato nel porto e nella rada di Piombino e Tor del Sale consistenti nelle seguenti attività: i) trasporto merci e provviste di bordo, a decorrere dal 2004; ii) allestimento e posa passerelle a servizio dei traghetti, almeno a partire dal 2011; iii) manutenzione straordinaria di beni e/o strutture in ambito portuale, almeno a partire dal 2013; iv) servizi di apertura e chiusura varchi e cancelli e assistenza agli scivoli per l'imbarco e sbarco dei traghetti passeggeri e veicoli al seguito, a decorrere dal 1997; v) interventi subacquei, a partire dal 2004; vi) assistenza e recupero di unità da diporto, a decorrere dal 2004; vii) noleggio di mezzi e strutture, almeno a partire dal 2005; viii) manutenzione di parabordi e strutture di ormeggio, almeno a partire dal 2011; ix) altri servizi c.d. "accessori", almeno a decorrere dal 2011;

RITENUTO che, nel caso di specie e con riferimento alla prestazione dei servizi in libero mercato nel porto e nella rada di Piombino e Tor del Sale consistenti nelle attività appena citate, l'omissione della comunicazione preventiva prevista dall'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90 è conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, ed è per tale ragione imputabile al Gruppo Ormeggiatori Piombino;

RITENUTO che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-*ter*, l'Autorità applica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

RITENUTO, pertanto, di dover avviare l'istruttoria nei confronti del Gruppo Ormeggiatori Piombino, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per l'accertamento della violazione dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*;

DELIBERA

- a) di contestare alla società Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del porto di Piombino S.c.a.r.l., affidataria dei servizi tecnico-nautici di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di Piombino e Tor del Sale, la violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, per non aver operato mediante società separata, nello svolgimento di vari servizi in libero mercato nel porto e nella rada di Piombino e Tor del Sale consistenti nelle seguenti attività: i) trasporto merci e provviste di bordo, a decorrere dal 2004; ii) allestimento e posa passerelle a servizio dei traghetti, almeno a partire dal 2011; iii) manutenzione straordinaria di beni e/o strutture in ambito portuale, almeno a partire dal 2013; iv) servizi di apertura e chiusura varchi e cancelli e assistenza agli scivoli per l'imbarco e sbarco dei traghetti passeggeri e veicoli al seguito, a decorrere dal 1997; v) interventi subacquei, a partire dal 2004; vi) assistenza e recupero di unità da diporto, a decorrere dal 2004; vii) noleggio di mezzi e strutture, almeno a partire dal 2005; viii) manutenzione di parabordi e strutture di ormeggio, almeno a partire dal 2011; ix) altri servizi c.d. "accessori", almeno a decorrere dal 2011;
- b) di contestare alla società Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del porto di Piombino S.c.a.r.l. la violazione dell'articolo 8, comma 2-*ter* della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;
- c) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, nei confronti della società Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del porto di Piombino S.c.a.r.l.;
- d) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Letizia Razzitti;
- e) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che l'eventuale richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale della Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;
- g) che il procedimento deve concludersi entro il 1° marzo 2015.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella